

STATUTO DELL' A.I.VE.P. (ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE)

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 05 febbraio 1997.

Ratificato dall'Assemblea generale straordinaria in data 05 febbraio 1997.

Modificato e adeguato al D.L. 460/97 dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 22.06.98.

Adeguamento ratificato dall'Assemblea generale straordinaria in data 19.01.99.

Modificato dall'Assemblea generale straordinaria in data 18.12.03.

Modificato dall'Assemblea generale straordinaria in data 01.12.06.

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1.** E' istituita l'Associazione Italiana Verde Pensile. L'Associazione ha sede in Bolzano (BZ) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
- 1.2.** Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.
- 1.3.** Il termine "Verde Pensile" deriva dal tedesco "Dachbegrüung" - inverdimento di coperture - ma è qui inteso, in senso più ampio, come disciplina che applica materiali e tecnologie atte a portare e mantenere stabilmente del verde su superfici, sia orizzontali sia verticali, sia in interno sia in esterno, prive di contatto con il terreno naturale.
- 1.4.** L'appartenenza all'A.I.VE.P. non dà diritto ad alcun titolo né professionale, né accademico; i soci per la loro qualifica accademica e/o professionale fanno riferimento ai rispettivi titoli di studio e/o accademici e agli Ordini e/o Collegi e/o Associazioni d'appartenenza.
- 1.5.** Le tecniche d'inverdimento pensile sono una disciplina trasversale che utilizza dati e conoscenze di vari settori scientifici e professionali e non è riferibile ad una specifica categoria professionale.

Art. 2 - FINALITA'

- 2.1** L'Associazione ha come obiettivi:
 - aggregare quanti siano interessati e/o attivi scientificamente e/o professionalmente nel campo del Verde Pensile;
 - promuovere e divulgare il Verde Pensile mediante congressi, escursioni tecniche, corsi di formazione, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni altra attività inerente al Verde Pensile;
 - crearsi interlocutore degli Enti pubblici interessati per la formulazione di leggi, direttive tecniche e capitolati inerenti alla materia;
 - proporsi quale collegamento tra Enti, Imprese, Professionisti, Pianificatori e mondo scientifico;
 - mantenere i contatti con le associazioni, società, organizzazioni, istituti universitari e di ricerca, enti e persone che si occupano di Verde Pensile a livello nazionale e internazionale, operatori del settore e della gestione ambientale;
 - utilizzare i mezzi economici dell'Associazione esclusivamente per le attività consentite dallo Statuto e dal Regolamento d'applicazione.
- 2.2.** L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2.3.** L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 3 – SOCI

- 3.1.** Fanno parte dell'Associazione, purché condividano il presente Statuto, tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa:
- a) soci ordinari
 - b) soci qualificati
 - c) soci corrispondenti
 - d) soci enti
 - e) soci onorari
- E' espressamente escluso ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo coloro che ne fanno richiesta redigendo domanda su apposito modulo e che siano dotati di un'irrepreensibile condotta morale e civile.
- 3.2.** Possono essere soci ordinari coloro che dimostrano interesse ai problemi del Verde Pensile.
- 3.3.** Possono essere soci qualificati coloro che con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività professionale e tecnico-scientifica abbiano dimostrato competenza nella disciplina del Verde Pensile o abbiano contribuito agli studi e al progresso ed alla divulgazione delle tecniche per il Verde Pensile. I titoli valutabili per l'ammissione alla categoria di socio qualificato sono fissati dal Regolamento.
- 3.4.** Possono essere soci corrispondenti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e sono stranieri, o italiani residenti all'estero.
- 3.5.** Possono essere soci onorari coloro che, cittadini italiani o italiani residenti all'estero o stranieri, hanno contribuito al perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione o hanno acquisito motivati meriti nei confronti della stessa.
- 3.6.** Possono essere soci enti, con corresponsione della quota annuale indicata nel Regolamento, le pubbliche amministrazioni, le Associazioni ed organismi culturali e professionali, gli enti, le società e tutti gli altri organismi, anche privati, che svolgono attività nel campo del Verde Pensile o nei campi affini.
- 3.7.** L'ammissione all'Associazione avviene dietro presentazione di una domanda scritta e motivata e di un *curriculum vitae*.
- 3.8.** L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dalle Sezioni e convalidata dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'ammissione dei soci ordinari residenti in un ambito territoriale la cui Sezione non sia ancora stata costituita è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 3.9.** I soci qualificati sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, su richiesta dell'interessato e su proposta delle sezioni se costituite,
- 3.10.** I soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 3.11.** I soci onorari sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 3.12.** L'ammissione dei soci enti è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, direttamente o su segnalazione delle Sezioni.
- 3.13.** La validità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda d'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale giudizio negativo deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
- 3.14.** Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività sociali, secondo le norme stabilite dal Regolamento. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla stessa e dalle istituzioni ed associazioni alle quali la stessa aderisce.
- 3.15.** I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- Dimissione volontaria;
 - Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato nel caso sia presente, ad una disamina degli addebiti, Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea;

- L'associato radiato non può essere più ammesso.
- 3.16.** La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 4 – ORGANI

4.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- la Giunta Esecutiva;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

4.2. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo Nazionale, di Revisore dei Conti e di membro del Collegio dei Proviviri sono tra loro incompatibili.

Art. 5 - ASSEMBLEA GENERALE

5.1. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative. Essa deve riunirsi in via ordinaria una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo, e in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.

La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo (1/3) dei soci, ovvero di Sezioni rappresentanti almeno un quarto (1/4) di tutti i soci dell'Associazione.

5.2. L'Assemblea Generale annuale:

- esamina l'attività svolta dall'Associazione nell'annata precedente;
- traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima per l'attività dell'Associazione;
- approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- approva la relazione generale;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- decide sui problemi patrimoniali;
- stabilisce la sede dell'Assemblea annuale successiva;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo Nazionale, il Revisore dei Conti, il Collegio dei Proviviri e le Commissioni Tecniche;
- nomina i soci onorari.

5.3. Alle deliberazioni sulle direttive generali e sul programma, sui bilanci e sulla relazione morale si deve procedere nella tornata ordinaria.

5.4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del luogo e dell'ora è diramato dal Presidente, per mezzo di lettera semplice, posta elettronica, fax o telegramma e deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

5.5. L'Assemblea è valida, quando è presente la maggioranza dei soci. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea si riunisce validamente trascorse due ore, qualunque sia il numero dei presenti.

5.6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti.

5.7. Alle deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, sul Regolamento e sue modifiche, sullo scioglimento dell'Associazione o di una delle sue Sezioni, si deve procedere in apposita Assemblea Straordinaria.

5.8. Per la deliberazione per lo scioglimento dell'Associazione è necessario in ogni caso il voto di almeno tre quarti (3/4) dei soci; la relativa delibera è adottata a maggioranza di due terzi (2/3) dei votanti.

5.9. Le delibere sulle modifiche dello Statuto sono adottate a maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti presenti in Assemblea.

5.10. La proposta di scioglimento di una delle Sezioni dell'Associazione può essere deliberata solo su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale; è necessario, in ogni caso, il voto di almeno la metà (1/2) dei soci e la maggioranza della metà più uno (1) dei votanti.

- 5.11.** A tutti i soci, è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio; ma ciascun socio non può ricevere più di tre (3) deleghe.
- 5.12.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti, assistito da un Segretario e, se necessario da due scrutatori nominati dall'Assemblea stessa. L'assistenza del segretario non è necessaria, quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 5.13.** Della riunione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- 5.14.** All'Assemblea è possibile l'ammissione di ospiti previa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E GIUNTA ESECUTIVA

- 6.1.** Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da quindici (15) membri dei quali:
- almeno nove (9) soci qualificati;
 - non più di tre (3) soci ordinari;
 - non più di tre (3) soci persona giuridica.
- 6.2.** I soci ordinari e qualificati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale, con riferimento ai rispettivi ordini e/o collegi e/o associazioni professionali, debbono avere qualifiche professionali diverse, con un massimo del 30%, arrotondato per difetto, aventi la stessa qualifica.
- 6.3.** Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dai soci in occasione dell'Assemblea Ordinaria, con voto segreto e secondo modalità stabilite dal Regolamento, dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I Presidenti delle Sezioni partecipano senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 6.4.** Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di regola una volta ogni quadrimestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. La convocazione straordinaria può essere chiesta dalla maggioranza semplice dei consiglieri con lettera semplice, almeno sette (7) giorni prima della data di convocazione, specificando l'Ordine del Giorno.
- 6.5.** Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le assenze giustificate, sino ad un massimo di un quarto (1/4) dei componenti arrotondato per difetto, costituiscono riduzione del numero legale.
- 6.6.** Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6.7.** Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due (2) Vicepresidenti dell'Associazione e due (2) membri di cui uno con funzioni di Tesoriere che, assieme al Presidente e ai Vicepresidenti, formano la Giunta Esecutiva
- 6.8.** Il Presidente ed i Vicepresidenti sono scelti tra i soci qualificati.
- 6.9.** Tutte le cariche dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono gratuite. Possono essere rimborsate le spese connesse con l'attività sociale ed il lavoro di ufficio.
- 6.10.** Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:
- predisporre il programma e la relazione generale annuale dell'attività dell'Associazione, fissare, in particolare, l'indirizzo tematico e l'attività culturale dell'Associazione, coordinando a tal fine gli studi e l'azione delle Sezioni; deliberare, anche su proposta delle Sezioni, su particolari questioni riguardanti problemi nazionali, regionali, interregionali e locali in genere, tenendo conto delle Deliberazioni e dei voti delle Sezioni e demandando a queste l'esecuzione delle deliberazioni adottate; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione assembleare – tale bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati – copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione; convocare l'Assemblea Generale; nominare i soci qualificati; proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari; deliberare sull'ammissione dei soci e proporre all'Assemblea lo scioglimento delle Sezioni; adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; predisporre la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Tecniche; nominare e revocare il personale; accettare i lasciti e le donazioni;

autorizzare le liti attive e passive dell'Associazione; deliberare i Regolamenti oltre alle istruzioni per il funzionamento dell'Associazione; deliberare sulle spese di carattere straordinario e adottare, in genere, tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, anche delegando alla Giunta Esecutiva le Deliberazioni su determinati oggetti.

- 6.11. I posti di consigliere, che si rendano eventualmente vacanti, per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, sono coperti dai soci che nell'elezione hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché sia rispettata la composizione del Consiglio fissata nel precedente secondo comma. I nuovi consiglieri durano in carica fino al termine del triennio.
- 6.12. La Giunta Esecutiva provvede all'ordinaria attività dell'Associazione secondo le Deliberazioni e le Direttive del Consiglio e adotta, in caso di urgenza, su invito del Presidente, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce nella prima riunione del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare alla Giunta le deliberazioni su determinati oggetti.
- 6.13. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo per garantirne la massima diffusione.

Art. 7 – PRESIDENTE

- 7.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni.
- 7.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e la Giunta Esecutiva, firma gli atti sociali, risponde dell'operato dell'Associazione e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari.
- 7.3. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria mediante avviso scritto al domicilio dei Soci, nei casi previsti dallo Statuto e dalle norme del Regolamento.
- 7.4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.
- 7.5. Ai Vicepresidenti possono essere delegate dal Presidente funzioni di sua competenza.

Art. 8 – SEGRETARIO

- 8.1. Il Segretario è nominato dal Presidente fra i soci. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, salvo che non sia anche Consigliere.
- 8.2. Il Segretario, se componente del Consiglio Direttivo Nazionale, può essere eletto nella Giunta Esecutiva. Partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.
- 8.3. Il Segretario è responsabile:
 - dell'organizzazione sociale;
 - della redazione delle delibere del Presidente, del Consiglio Direttivo Nazionale, della Giunta Esecutiva e di quelle da proporre all'Assemblea, nonché delle bozze degli atti sociali;
 - della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva;
 - della stesura delle convocazioni delle riunioni;
 - della tenuta del registro dei Soci e degli altri libri sociali non contabili;
 - della corrispondenza.

Art. 9 - TESORIERE

- 9.1. Il Tesoriere:
 - cura l'amministrazione della Associazione e ne tiene il bilancio;
 - firma, congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato, gli atti finanziari;
 - s'incarica delle riscossioni e delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili;
 - provvede alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese, da effettuare su mandato del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
- 9.2. Il Tesoriere predispose il bilancio annuale consuntivo e preventivo e li sottopone all'esame del Revisore dei Conti; presenta i bilanci vistati dal Revisore all'Assemblea ordinaria, accompagnandoli con una relazione.

Art. 10 - REVISORE DEI CONTI

- 10.1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale a maggioranza di voti, ogni tre (3) anni.
- 10.2. Il Revisore deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti.
- 10.3. Il Revisore esamina i bilanci dell'Associazione e ne attesta, vistandoli, la regolarità; può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed esprimere parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell'Associazione.
- 10.4. In caso di riscontrate e documentate irregolarità nell'amministrazione dell'Associazione, il Revisore ha il potere di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 11.1. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all'Associazione e tra questa ed i soci.
- 11.2. I Probiviri sono eletti a maggioranza di voti, espressi a scrutinio segreto, ogni tre (3) anni, dall'Assemblea Generale, in numero di tre (3), scelti tra i soci qualificati dell'Associazione. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più Probiviri, si procede a coprirne i posti mancanti con i soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
- 11.3. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
- 11.4. I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano all'accettazione della clausola compromissoria di cui al precedente comma.

Art. 12 - COMMISSIONI TECNICHE

- 12.1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, costituisce, scioglie ed integra le Commissioni tecniche di consulenza sulle problematiche di Verde Pensile di cui possono far parte anche i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 12.2. Ogni Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario. La Commissione si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario e relaziona all'Assemblea Ordinaria annuale. Il Presidente della Commissione può essere invitato dal Consiglio Direttivo Nazionale a relazionare allo stesso sull'attività svolta.
- 12.3. Per la convocazione delle Commissioni e per le deliberazioni che queste assumono valgono le disposizioni relative all'Assemblea Generale.

Art. 13 - ELENCHI DI ESPERTI

- 13.1. E' facoltà dell'Assemblea Generale dell'Associazione istituire, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, elenchi di esperti in materia di Verde Pensile o in settori di tale disciplina, nonché la predisposizione di specifici elenchi di soci enti particolarmente qualificati nella esecuzione di opere di Verde Pensile e nella produzione di materiale vivaistico e nella commercializzazione di prodotti da impiegare in opere di Verde Pensile, nel rispetto delle competenze professionali di ciascuno degli iscritti, secondo le norme previste dal Regolamento e in rispetto delle Direttive Europee (Direttive C.E. 89/48 e 92/51)
- 13.2. Ogni socio qualificato e ogni socio ente ha facoltà di chiedere l'iscrizione all'elenco degli esperti previa presentazione della regolare domanda ed accertamento dei requisiti previsti dal regolamento.
- 13.3. L'iscrizione all'elenco di esperti avviene per titoli ed esami secondo le norme previste dal Regolamento.
- 13.4. L'ammissione sarà decisa da una Commissione, composta da minimo tre (3) persone, appositamente costituito dall'Assemblea, con le stesse caratteristiche delle altre Commissioni così come descritti all'Art. 12 del presente Statuto ed in Regolamento.
- 13.5. L'accettazione agli elenchi è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 13.6. La prima commissione esaminatrice sarà nominata da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, che valuterà i titoli dei candidati.

Art. 14. - GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

- 14.1.** L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
- 14.2.** Tutti i soci, sono tenuti a corrispondere alla Sede centrale una quota associativa, stabilita anno per anno, dall'Assemblea annuale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 14.3.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale.
- 14.4.** Le entrate sono costituite:
dalle rendite patrimoniali; dalle quote versate annualmente dai soci alla Sede Centrale; dai rimborsi versati dai soci per le attività sociali straordinarie svolte dall'Associazione e a loro riservate quali organizzazioni di congressi, escursioni, corsi di formazione e pubblicazioni relative; dai finanziamenti pubblici e privati dei programmi di ricerca; dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore dell'Associazione o a lei spettanti e non destinati a capitale. Dagli introiti derivanti da attività commerciale svolta secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 14.5.** L'Assemblea generale decide annualmente la quota nazionale base da applicare ove non siano presenti Sezioni Regionali. L'Assemblea generale decide inoltre, annualmente, la percentuale massima di aumento, calcolata sulla quota nazionale base di cui sopra, come limite massimo entro il quale ciascuna Sezione Regionale, ove costituita, potrà determinare annualmente per i propri soci una maggiorazione di quota associativa da destinare a propria competenza. La quota sezionale eventualmente maggiorata, nei limiti sopra detti, sarà comunque riscossa dalla Sede Centrale. La Sede Centrale provvederà a ridistribuire alle Sezioni Regionali l'importo di quota, pari alla maggiorazione deliberata dalle singole Sezioni, trattenendo l'importo pari alla quota nazionale base. Le modalità di assegnazione sono definite nel Regolamento. (Art. 2. e 11.10)

Art. 15. – SEZIONI

- 15.1.** Nelle Regioni dove esistano almeno quindici (15) soci dell'Associazione, dei quali almeno tre (3) siano soci qualificati, possono essere costituite Sezioni regionali delle quali fanno parte i soci ordinari e qualificati residenti o che abbiano il domicilio fiscale nell'ambito territoriale della Sezione ed i soci enti che hanno sede nel medesimo ambito.
- 15.2.** Qualora in qualche regione non sia possibile la costituzione di una Sezione per insufficienza di numero di soci ordinari e qualificati, si può dare luogo all'aggregazione della Regione alla Sezione più vicina, che assume di conseguenza la denominazione di Sezione Interregionale.
- 15.3.** L'aggregazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e può cessare appena il numero dei soci qualificati renda possibile nella regione o nelle regioni aggregate la costituzione di una Sezione autonoma.
- 15.4.** Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, qualora esistano sette (7) soci dei quali almeno due (2) qualificati, possono essere costituite le rispettive Sezioni provinciali delle quali fanno parte tutti i soci ordinari e qualificati residenti o che abbiano il domicilio fiscale nella provincia ed i soci enti che hanno sede nella provincia.
- 15.5.** La Sezione, nel suo ambito territoriale, provvede all'attuazione degli scopi fissati all'Art. 2 del presente Statuto ed è retta da apposito Statuto e Regolamento da essa stessa deliberati. Statuto e Regolamento non dovranno essere in contrasto con lo Statuto e il Regolamento nazionali e sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.
Le entrate delle Sezioni sono costituite:
- a) da parte delle quote associative, determinate in base all'art. 14.5, versate dai soci sezionali alla Sede Centrale, che provvederà ad accreditare alla Sezione l'importo di spettanza con le modalità previste dal Regolamento.
 - b) dai lasciti, donazioni, beni ad esse Sezioni specificatamente destinati, previa autorizzazione, caso per caso, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione;
 - c) da contributi straordinari, erogati dalla Sede Centrale, a seguito di documentata richiesta della Sezione regionale, previo esame ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
 - d) dagli introiti derivanti alla Sezione da attività commerciale secondo quanto previsto dal Regolamento.
 - e) dai redditi dei beni patrimoniali in consegna alla Sezione stessa;
 - f) dai contributi forniti a vario titolo da enti pubblici e privati.
- 15.6.** I contributi versati da Enti a carattere nazionale sono devoluti integralmente alla Sede Centrale dell'Associazione se non diversamente disposto dall'Ente stesso.
- 15.7.** Per gravi e giustificati motivi il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare il commissaria-

delle Sezioni.

15.8. In caso di particolare gravità di condizioni o fatti accertati in una delle Sezioni il Consiglio Direttivo Nazionale può proporre all'Assemblea Generale lo scioglimento della Sezione.

Art. 16 - DURATA SCIoglimento O ESTINZIONE

16.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

16.2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

16.3. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

16.4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

16.5. In caso di estinzione e di scioglimento di una Sezione i beni della stessa sono attribuiti ad altra Sezione o alla Sede Centrale dalla Assemblea Generale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

17.1. La prima applicazione del presente Statuto è disciplinata dalle norme di seguito riportate.

17.2. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale lo stesso provvede ad eleggere nel suo seno un membro che, assieme al Presidente, ai due Vicepresidenti ed al Tesoriere, formano la Giunta Esecutiva.

17.3. Per i primi due mandati di tre anni il Consiglio Direttivo Nazionale sarà formato da cinque (5) membri scelti con i criteri indicati dallo Statuto. Allo scadere del secondo mandato è facoltà dell'Assemblea Generale decidere a maggioranza se allargare a quindici (15) il numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

17.4. Per i primi due (2) mandati la funzione del Collegio dei Probiviri è esercitata, se necessario, dal Presidente e da due soci nominati dall'Assemblea generale.

17.5 Entro un (1) anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto dovrà essere presentato ad approvazione dell'Assemblea Generale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale il Regolamento.

Art. 18 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente statuto è redatto in 18 articoli su 10 pagine.

Il presente Statuto è stato modificato dall'Assemblea generale straordinaria in data 01.12.06.

Il Presidente